

In esenzione di imposta di bollo e di
registro ai sensi del'art.8 della legge 266/91

STATUTO

Art. 1. Denominazione, sede e durata.

- 1) E' costituita un'Associazione di volontariato - ai sensi degli artt. 36, 37, 38 cc e della legge 266/91 -. denominata "POLITICA".
2. L'Associazione ha sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II n° 65 (cap. 10128)
3. La durata dell'Associazione è di 30 - anni e può essere rinnovata dall'Assemblea.

Art. 2. Scopi, natura, compiti.

1. L'Associazione ha piena autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale, della sua attività e di quelle ad essa collegate.
2. L'Associazione non ha scopi di lucro.
3. POLITICA è un'Associazione che ha la finalità di facilitare gruppi o comunità di cittadini nell'affrontare problemi economici e sociali politicamente rilevanti, nell'ottica del conseguimento del **maggior bene comune possibile**, vale a dire raggiungere il punto di equilibrio politico, economico, etico e sociale in una prospettiva solidaristica che, in una specifica situazione ed in un preciso momento storico, gli attori giudicano essere il più soddisfacente per la soluzione di un determinato problema.

Dalla marginalità politica di fatto di vasti strati di cittadinanza - marginalità da attribuire in gran parte agli eventi storici che hanno caratterizzato la vita del nostroPaese - sono sorte le ben note difficoltà di rappresentanza delle Istituzioni politiche, alle quali si deve accostare la problematicità di accesso ad un'informazione non manipolata. In tale contesto, si verifica un progressivo allontanamento dei cittadini dalla politica attiva, capace di compromettere la stessa stabilità del sistema democratico.

POLITICA agisce in questo spazio riproponendo i valori della politica partecipata, ricreando uno spazio di informazione documentata che faciliti la conoscenza dei fatti e la individuazione delle soluzioni corrette orientate al raggiungimento del maggior bene comune possibile, anche richiamando la responsabilità dei cittadini nella scelta dei loro rappresentanti.

POLITICA, per svolgere efficacemente la sua funzione non è collaterale ad alcun partito in quanto il maggior bene comune non necessariamente coincide, in ogni momento, con le scelte di un'unica area partitica. Così POLITICA non è organica ad alcuna area confessionale in quanto la soluzione che, in una determinata situazione, rappresenta il maggior bene comune possibile è spesso il risultato di una mediazione tra istanze culturali diverse che avviene su di un piano laico e pluralistico.

POLITICA è aperta a tutte le persone di buona volontà – senza distinzione alcuna - che abbiano a cuore la salute del sistema democratico ed intendano spendersi per ricuperarne i valori e le prassi partecipative fondamentali.

4. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri Aderenti, la cui attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari..

Agli Aderenti possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Operativo.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali

Art. 3. Aderenti fondatori.

1. Sono Aderenti fondatori, coloro che sottoscrivono l'Atto Costitutivo.

Art. 4 Aderenti

1. Possono essere Aderenti coloro che condividono gli scopi dell'Associazione, si impegnano ad operare per il conseguimento dei fini dell'Associazione stessa, a rispettarne lo Statuto e le deliberazioni degli organi statutari, a versare le quote associative.

2. Gli Aderenti hanno diritto di:

- a) ricevere tutte le informazioni inerenti l'attività dell'Associazione.
- b) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- c) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- d) accedere alle cariche associative.

3. Gli Aderenti si impegnano a:

- a) mettere le loro risorse umane e le conoscenze professionali a servizio degli obiettivi dell'Associazione
- b) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- d) contribuire finanziariamente alla vita dell'Associazione, a partire dal versamento della quota associativa di cui al precedente punto 1.

Art.5 Criteri di ammissione ed esclusione degli Aderenti

L'Ammissione degli Aderenti è deliberata dal Comitato Operativo su domanda scritta.

Il Comitato Operativo cura l'annotazione dei nuovi Aderenti nell'apposito libro, dopo il versamento della quota associativa.

La qualità di Aderente si perde:

- a. per recesso
- b. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi
- c. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- d. Per persistenti violazioni degli obblighi statutari

L'esclusione degli aderenti è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Operativo.

Art. 6. Assemblea degli Aderenti.

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Aderenti, fondatori ed ordinari, ed è convocata dal Presidente dell'Associazione.
2. L'Assemblea nomina il Presidente, il Comitato Operativo, il Revisore dei Conti con il suo sostituto ed i Proviviri, approva il bilancio preventivo e consuntivo, detta gli indirizzi programmatici, fissa la quota associativa; delibera sull'esclusione degli Aderenti, sulle modifiche statutarie ed ogni altro argomento ad essa sottoposto con l'avviso di convocazione.
3. L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altra sede, indicata sull'avviso di convocazione, almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Comitato Operativo lo ritenga opportuno, o quando almeno un quarto degli Aderenti ne faccia domanda al Presidente per iscritto, indicando gli argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli Aderenti. In seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
6. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione, le modifiche statutarie e la devoluzione del Fondo Comune, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata di 3/4 dei presenti. Nelle votazioni a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal compilatore.

Art. 7. Il Comitato Operativo.

1. Il Comitato Operativo è composto da 5 a 9 Aderenti, è convocato e presieduto dal Presidente.

2. Le riunioni del Comitato Operativo sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il Comitato Operativo nomina al suo interno il Segretario ed il Tesoriere, delibera sull'ammissione di nuovi Aderenti, attua i programmi di attività dell'Associazione approvati dall'Assemblea, procede alla costituzione di eventuali commissioni di studio o di lavoro ed all'affidamento a singoli Aderenti di eventuali incarichi in determinate materie; controlla l'esecuzione delle delibere prese dall'Assemblea; approva – su proposta del Tesoriere e del Segretario - il bilancio finanziario preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Aderenti.

Art. 8. Presidente.

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Aderenti.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Comitato Operativo e dell'Assemblea. Egli può delegare la rappresentanza per specifici atti ad altri Aderenti. Per determinate materie o singoli atti, può inoltre, adottare provvedimenti urgenti di competenza del Comitato Operativo, salvo ratifica dello stesso entro trenta giorni.

Art..9 Segretario

Attua le indicazioni del Comitato Operativo per il buon andamento gestionale dell'Associazione. Su delega del Presidente può compiere tutti gli atti necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 10. Tesoriere

Il Tesoriere collabora alla gestione finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, alla compilazione dei bilanci dell'Associazione. Provvede alla raccolta delle contribuzioni ed alla gestione del Fondo Comune.

Art. 11. Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti (od il suo Sostituto) risponde della regolarità dei bilanci, secondo quanto prevede la Legge

Art. 12. Il Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre persone elette dall'Assemblea degli Aderenti.

Ad esso è demandata la soluzione delle questioni interpretative riguardanti lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea degli Aderenti.

Art. 13. Il Comitato dei Coordinatori.

Quando risulti opportuno, su decisione del Comitato Operativo, l'Associazione può articolarsi in Gruppi territoriali o specializzati, ognuno dei quali designerà il proprio Coordinatore

Il Comitato dei Coordinatori, presieduta dal Presidente, si riunisce almeno tre volte nell'anno, esprime i propri orientamenti sulla conduzione dell'Associazione ed orienta le attività dei singoli Gruppi territoriali o specializzati. In particolare, ad esso è specificamente demandato il compito di favorire e promuovere forme di sinergia e collaborazione tra i singoli Gruppi.

Art. 14. Esercizio sociale.

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15. Fondo Comune.

1. Per far fronte alle spese necessarie all'attuazione dei suoi scopi, L'Associazione si avvale del Fondo Comune, costituito dalle quote associative, da erogazioni liberali, contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, da eventuali proventi derivanti dalle iniziative promosse.

Art. 16. Scioglimento dell'Associazione. Devoluzione del Fondo Comune

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza qualificata

2.. In caso di cessazione dell'attività, il Fondo Comune ed ogni altra entità patrimoniale

saranno devoluti ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti.

Art. 17 Gratuità delle cariche associative.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2

Art.18 Norme transitorie Per i primi otto mesi di vita dell'Associazione, l'Assemblea degli Aderenti è sostituita dall'Assemblea dei Costituenti, formata da tutti gli Amici che al momento di avvio dell'Associazione ne sottoscrivono l'Atto Costitutivo e versano la quota associativa. Per i primi otto mesi dalla costituzione dell'Associazione, il Presidente, il Comitato Operativo, il Revisore dei Conti con il suo Sostituto ed i Probiviri sono nominati dall'Assemblea dei Costituenti.

Torino 30 ottobre 2003